



**ORDINANZA DELLA SINDACA N. 13
DEL 16/01/2017**

Delega di funzioni in seno alle Conferenze locali sociali e sanitarie, ai sensi dell'art. 12, comma 7, della L.R. 16 giugno 1994, n. 18.

LA SINDACA

Premesso che:

l'art. 3, comma 14, del Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n.421", prevede che:

"Nelle Unità Sanitarie Locali il cui ambito territoriale coincide con quello del comune, il sindaco, al fine di corrispondere alle esigenze sanitarie della popolazione, provvede alla definizione, nell'ambito della programmazione regionale, delle linee di indirizzo per l'impostazione programmatica dell'attività, esamina il bilancio pluriennale di previsione ed il bilancio di esercizio e rimette alla regione le relative osservazioni, verifica l'andamento generale dell'attività e contribuisce alla definizione dei piani programmatici trasmettendo le proprie valutazioni e proposte al Direttore Generale ed alla Regione. Nelle unità sanitarie locali il cui ambito territoriale non coincide con il territorio del comune, le funzioni del sindaco sono svolte dalla conferenza dei sindaci o dei presidenti delle circoscrizioni di riferimento territoriale tramite una rappresentanza costituita nel suo seno da non più di cinque componenti nominati dalla stessa conferenza con modalità di esercizio delle funzioni dettate con normativa regionale";

l'art. 12 della L.R. 16 giugno 1994, n. 18 recante "Disposizioni per il riordino del servizio sanitario regionale ai sensi del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni e integrazioni. Istituzione delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere" prevede che:

"1. I comuni esprimono il bisogno sanitario della popolazione. A tal fine in ciascun comprensorio socio-sanitario di cui all'art. 5, comma 1, è istituita la conferenza locale sociale e sanitaria, composta dai sindaci dei comuni compresi nel comprensorio socio - sanitario. Per i comuni articolati nelle circoscrizioni di decentramento a norma dell'art. 13 della L. 8 giugno 1990, n. 142, alla conferenza locale sociale e sanitaria partecipano il sindaco ed i presidenti dei consigli circoscrizionali.

**2. La conferenza locale sociale e sanitaria ha sede presso la sede dell'Azienda unità sanitaria locale ed è presieduta dal sindaco del comune o dal presidente della circoscrizione con maggior numero di abitanti.
(Omissis)**

7. I sindaci e i presidenti dei consigli circoscrizionali possono delegare le proprie funzioni."

Considerato che:

il Commissario Straordinario di Roma Capitale con Ordinanza n. 51 del 19 febbraio 2016 ha confermato, senza soluzione di continuità, e fino al termine della gestione provvisoria di Roma Capitale, la validità delle deleghe di funzioni conferite nel corso del mandato del Sindaco Ignazio M. Marino con ordinanza sindacale n. 23 del 3 febbraio 2014, in seno a ciascuna conferenza locale per la sanità costituita presso le aziende unità sanitarie locali di Roma;

a seguito della elezione per il rinnovo degli organi capitolini tenutesi nei turni del 5 e del 19 giugno 2016, l'Ufficio Centrale Elettorale – con verbale registrato al Protocollo del Segretariato-Direzione Generale n. RC/19679 del 22 giugno 2016 – ha proceduto, in pari data, alla proclamazione dell'elezione del Sindaco di Roma Capitale

ai sensi dell'art. 12, comma 7, della citata legge regionale sopra citata, i Sindaci ed i Presidenti dei Municipi possono delegare le proprie funzioni in seno a ciascuna conferenza locale sociale e sanitaria;

il territorio del Comune di Roma è articolato in tre Aziende Unità Sanitarie Locali: ASL Roma 1, ASL Roma 2, ASL Roma 3, in ciascuna delle quali ha sede la conferenza locale sociale e sanitaria istituita presso ciascuno comprensorio socio-sanitario;

Atteso che:

la Sindaca intende delegare le proprie funzioni in seno a ciascuna conferenza locale sociale e sanitaria;

i soggetti di seguito indicati risultano in possesso dei requisiti di professionalità ed esperienza adeguati alla delega da esercitare, come risulta dai curricula in atti;

- Dott. ssa Maria Grazia Altibrandi;
- Dott. Andrea Balbi;
- Dott. Romolo Cacioni;

viste le risultanze del certificato del Casellario Giudiziale e del certificato dei carichi pendenti relativi ai soggetti sopra indicati, dai quali non risultano evidenze a carico;

viste la dichiarazioni resi dai soggetti sopra indicati, ai sensi e per gli effetti del Decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, acquisite in atti;

visto l'art. 50 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

vista il D.Lgs. n. 502 del 30 dicembre 1992;

vista la L.R. 16 giugno 1994, n. 18;

DELEGA

ai sensi dell'art. 12, comma 7, della L.R. 16 giugno 1994, n. 18 e successive modifiche ed integrazioni, le proprie funzioni in seno a ciascuna conferenza locale sociale e sanitaria presso le aziende unità sanitarie locali di Roma a:

- Dott. ssa Maria Grazia Altibrandi, nata a Roma il 28.09.1954 nella Conferenza Sanitaria Locale ASL Roma 1;
- Dott. Andrea Balbi, nato a Napoli il 13.10.1954 nella Conferenza Sanitaria Locale ASL Roma 2;
- Dott. Romolo Cacioni, nato a Roma il 12.10.1962 nella Conferenza Sanitaria Locale ASL Roma 3;

I delegati riferiscono costantemente alla Sindaca in ordine alle attività svolte nell'esercizio delle funzioni delegate.

LA SINDACA
VIRGINIA RAGGI